

Prot. n°25/09

Alle Aziende Agricole
Agli Studi Commerciali
Ai Centri Servizi

loro sedi

Oggetto: attribuzione codice di iscrizione FIMIAV ed
invio modelli versamento contributi

Dall'inizio del 2009 lo scrivente ufficio, al fine di agevolare la gestione dei contributi, ha provveduto ad attribuire ad ogni azienda un **CODICE DI ISCRIZIONE FIMIAV**, che Vi preghiamo di utilizzare in ogni corrispondenza con questo fondo e di indicare sempre nei versamenti contributivi, in particolare nella causale dei bonifici bancari, insieme agli altri dati necessari (denominazione dell'azienda, trimestre di riferimento, eventuali penalità).

IL CODICE DI ISCRIZIONE FIMIAV ATTRIBUITO A CODESTA SPETTABILE AZIENDA E' IL NUMERO STAMPATO NEL FOGLIO ALLEGATO ALLA PRESENTE CIRCOLARE, INSIEME ALLA DENOMINAZIONE E ALL'INDIRIZZO.

In allegato inviamo i modelli per il versamento dei contributi FIMIAV relativi al 2009. Rispetto agli anni precedenti è stato predisposto un **UNICO MODELLO da utilizzare per ogni tipologia di operaio (OTI, OTD, apprendista e part time)** avendo cura di compilare tutte le parti che ricorrono ed indicando sempre le date relative all'inizio e alla cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora il numero dei modelli allegati risulti insufficiente, l'azienda potrà riprodurli anche scaricandoli dal sito web del FIMIAV, oppure potrà richiederli all'ufficio.

Alle aziende che adottano l'invio telematico dei versamenti contributivi saranno fornite specifiche istruzioni con apposita circolare.

Come già comunicato con la circolare del 15 dicembre 2008, si ricorda che riguardo alla contribuzione il rinnovo contrattuale ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2009, queste importanti novità:

- **la trimestralizzazione del pagamento**, con scadenza, come per i contributi INPS, il 16 del mese successivo al trimestre;
- **la percentuale di contribuzione calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale, per tutti gli operai**, fermo restando l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del dipendente durante i periodi di malattia (con esclusione degli altri eventi). Resta invece invariata la percentuale del 2 per il settore agricolo (1% a carico dell'azienda e 1% a carico del dipendente) e del 3 per il settore florovivaistico (2% a carico dell'azienda e 1% a carico del dipendente).

Con queste modifiche si riducono da 6 a 4 gli adempimenti annui relativi al versamento dei contributi e si rende la base imponibile omogenea a quella dell'INPS, ad eccezione dei casi di malattia.

Pertanto, dal 1° gennaio 2009, le scadenze per il pagamento dei contributi sono le seguenti:

- **16 aprile**, per il 1° trimestre;
- **16 luglio**, per il 2° trimestre e la 14^ mensilità;
- **16 ottobre**, per il 3° trimestre;
- **16 gennaio dell'anno successivo**, per il 4° trimestre e la 13^ mensilità.

In caso di ritardato pagamento dei contributi, si applicano gli interessi e le penalità deliberate dal Comitato di Gestione del FIMIAV.

Per quanto concerne le prestazioni, le novità principali introdotte dal contratto sono le seguenti:

- **il FIMIAV torna a farsi carico dei ratei di 13^ e 14^** per le malattie di durata inferiore a 15 giorni (fino al 31 dicembre 2008 erano a carico dell'azienda), qualora non vi provveda già il datore di lavoro;
- **vengono introdotte due nuove prestazioni di assistenza varia:** il rimborso al dipendente delle ore di permesso per prestazioni sanitarie, eccedenti quelle a carico del datore di lavoro e un intervento sostitutivo della retribuzione al fine di evitare il licenziamento del dipendente in caso di superamento dei 180 giorni di malattia;
- **il calcolo delle prestazioni si effettua sulla paga individuale, costituita dagli elementi fissi continuativi della retribuzione,** anziché su quella tabellare, come avveniva fino al 31 dicembre 2008.

Si ricorda, inoltre, che a seguito di quest'ultima modifica, in caso di richiesta di intervento del fondo, è necessario che le aziende, oltre al nuovo modello di *Attestazione del Datore di Lavoro* (già allegato alla circolare del 15 dicembre 2008 e scaricabile dal sito) per ogni pratica di malattia, infortunio e maternità, trasmettano al FIMIAV copia della busta paga del mese precedente l'inizio dell'evento, sia per gli OTI che per gli OTD.

L'ufficio è comunque a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento. L'orario di apertura è il seguente:

**dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 14,00
il martedì anche di pomeriggio dalle ore 15,00 alle 18,00.**

Nell'occasione si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

Siena, 16 febbraio 2009

LA DIREZIONE